

# **TI\_GERICHTE 80.2024.70 vom 3. März 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2024.70\\_d20210303](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.70_d20210303)

FR: TI\_GERICHTE 80.2024.70 du 3 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 80.2024.70 del 3 marzo 2021

## **Regeste**

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione e sospensione

## **Erwägungen**

### **E. 3**

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d'imposta.

#### **E. 3.1**

Per gli articoli 120 cpv.

#### **E. 3.2**

La dottrina (in particolare Beusch ) ritiene che l'interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del contribuente, oppure del responsabile solidale dell'imposta. Per dichiarazione non si deve intendere unicamente l'espreso riconoscimento di debito da parte del debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona fede, possa essere interpretato come conferma dell'obbligo fiscale. Vi rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di dilazione. Per quanto riguarda la posizione del contribuente, i motivi d'interruzione della prescrizione sono i medesimi che valgono anche nell'ambito del diritto privato. A livello procedurale ci si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione. Posto come l'onere della prova in merito all'interruzione della prescrizione incomba all'autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure un'e-mail ( Beusch , Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in particolare Beusch , Kommentar VStG, 2 a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

#### **E. 3.3**

Per quanto riguarda, in particolar modo, la questione se l'inoltro della dichiarazione d'imposta da parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale federale in una sentenza recente (n. 2C\_884/2018 del 30.1.2019). In particolare l'Alta Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell'art. 135 CO, dall'altra. Nei rapporti contrattuali, l'art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione ogni comportamento del debitore, che in buona

fede il creditore può interpretare come una conferma dell'obbligazione giuridica. Determinante è il punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del caso specifico. Siccome nell'ambito delle imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si deve esigere che non solo l'autorità di tassazione (quale rappresentante del creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell'atto implichi il riconoscimento dell'esistenza e dell'ammontare del credito d'imposta. Il riconoscimento del credito d'imposta non deve, come indicato, poter avvenire in modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763). Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover riesaminare la propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto il requisito del carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in particolar modo deciso che la presentazione (incondizionata) della dichiarazione d'imposta da parte del contribuente poteva essere sufficiente per interrompere il decorso del termine di prescrizione, poiché in tal modo si verificava il «riconoscimento del credito d'imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b). Alla luce degli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l'Alta Corte ha dunque precisato che la presentazione della dichiarazione d'imposta in quanto tale non basta senz'altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito d'imposta. Ad esempio, se un contribuente o un corresponsabile d'imposta ritorna la dichiarazione d'imposta senza completarla affatto, ciò non basta certamente a interrompere la prescrizione. Non è l'atto in sé di inoltrare la dichiarazione d'imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito d'imposta, bensì il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente, una dichiarazione d'imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è stata compilata e presentata senza riserve. In questo caso, l'atto del contribuente o del corresponsabile d'imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito d'imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo ammontare e, dall'altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti dall'autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).

#### **E. 3.4**

Più in generale, nella stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere «esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito d'imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente riconosco il credito d'imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»). La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dall'art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il corresponsabile d'imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo con un atto che si inserisce nel contesto dell'adempimento dei suoi obblighi procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati «espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765). Nel caso esaminato dal Tribunale federale, due e-mail, inviate all'autorità di tassazione dal contribuente dopo l'inoltro della dichiarazione d'imposta sono state considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la tassazione, poiché la dichiarazione d'imposta sarebbe stata completata; con la seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione, secondo l'Alta Corte, hanno quindi avuto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019

p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

#### **E. 4**

La prescrizione non decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto che l'autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione ( Masméjean-Fey/Vianin , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

#### **E. 5**

Ora, tornando al caso che qui ci occupa, il termine di prescrizione è stato, in più occasioni, rispettivamente, interrotto e sospeso. I contribuenti hanno trasmesso la loro dichiarazione fiscale 2016, il 30 marzo 2018, dichiarando elementi di reddito e di sostanza: da tale data è partito un nuovo termine di prescrizione di 5 anni. Entro tale nuovo termine, il 3 marzo 2021 è stata notificata la decisione di tassazione IC/IFD 2016, contro la quale è stato presentato reclamo. Con l'inoltro del gravame il termine di prescrizione è stato sospeso. La decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2021, peraltro preceduta da una richiesta di documentazione da parte dell'UT, è stata notificata il 6 marzo 2024, quando il termine di prescrizione assoluto del diritto di tassare non era ancora, evidentemente, trascorso. Non essendo intervenuta la prescrizione del diritto di tassare, il ricorso non merita alcuna tutela.

#### **E. 6**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'100.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II presidente: La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.